



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n.1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. TIGGELMAN Anton, cittadino olandese, rivolta al riconoscimento della “Dichiarazione” rilasciata dal Ministro dell'Istruzione, della Cultura e della Scienza olandese che certifica che dagli archivi del ministero risulta che l'interessato ha superato l'esame finale “havo” con esito positivo alla “katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp” (Istituto) a Hoofddorp, Paesi Bassi, per l'esercizio in Italia dell'attività di spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442;

CONSIDERATO che l'interessato non dimostra attività lavorativa come spedizioniere nei Paesi Bassi;

CONSIDERATO che l'Autorità competente dell'Olanda in Internal Market Information System – IMI – dichiara che “havo” è una formazione secondaria superiore generale, che la formazione per l'attività di spedizioniere non è regolamentata, che l'attività non è regolamentata, di non avere prove dell'esperienza lavorativa del sig. Tiggelman;

VISTO che il richiedente trasmette altresì un documento denominato “*Certificate of experience CE 3101*” rilasciato da UK NARIC National Recognition Information Centre for the United Kingdom (ECCTIS) – Regno Unito - in cui si certifica sia l'esperienza lavorativa dell'interessato nel Regno Unito, tra il mese di novembre 2011 e febbraio 2016, con funzioni manageriali presso società denominata



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

DFDS LOGISTICS e sia il possesso di un attestato di competenza professionale, denominato: “*Certificate of professional competence in road haulage n. ocr2531977510051979*” (Certificato di competenza professionale in trasporto merci su strada n. ocr2531977510051979)”, nel ramo di Trasporto su Strada assegnatogli dal Centro di Qualifica OCR nel dicembre 2012;

CONSIDERATO, in particolare, che nel citato *Certificate of experience CE 3101* si evidenzia che il sig. Tiggelman ha dimostrato di possedere capacità decisionali nel settore logistico e dei trasporti nel Regno Unito per anni 4 e tre mesi, e che ha i requisiti elencati nel cap. II art. 19 paragrafo 1 (a); che il richiedente tra il mese di novembre 2011 e febbraio 2016 ha dimostrato capacità manageriali nel ruolo di direttore generale presso DFDS LOGISTICS, nel Regno Unito, che è stato responsabile delle operazioni di trasporto su strada all’interno della rete di distribuzione britannica per groupage, per carichi parziali e stoccaggio;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata rilasciata da Companies House a Londra in data 25/02/2004 inerente la citata società DFDS LOGISTICS, dallo statuto della stessa società e dai documenti di fonte pubblica non si rileva che la società abbia svolto attività di spedizioniere, bensì di TRASPORTO MERCI STANDARD INTERNAZIONALE

CONSIDERATO che il “*Certificate of professional competence in road haulage n. ocr2531977510051979*” (Certificato di competenza professionale in trasporto merci su strada n. ocr2531977510051979)”, è stato rilasciato da European community OCR in data 17/01/2013 a seguito del superamento dei test dell’esame nella sessione di dicembre 2012, necessari per il conferimento del certificato di competenza professionale in **trasporto merci su strada**, ai sensi del regolamento (ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che il richiedente ha completato la documentazione allegando anche i certificati di qualifica ottenuti nel percorso di studi inerenti il citato *Certificato di competenza professionale in trasporto merci su strada*, ma non ne ha trasmesso le materie della formazione;

CONSIDERATO che l’Autorità competente del Regno Unito, tramite Internal market information System - IMI - conferma l’autenticità del *Certificate of experience CE 3101*, dichiara che l’attività di spedizioniere non è regolamentata, che l’interessato può esercitare qualsiasi professione non regolamentata, che la qualifica professionale che gli è stata riconosciuta è quella del *Certificato di competenza professionale nel trasporto stradale*. Conferma inoltre le responsabilità attribuite al richiedente in seno alla Società DFDS LOGISTICS;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 ottobre 2017, con il parere conforme reso dall’Associazione di categoria Fedespedi, sulla base delle citate premesse ha espresso parere NON FAVOREVOLE al riconoscimento. In particolare per i requisiti conseguiti nei Paesi Bassi è necessario dimostrare almeno un anno di attività nel settore, che il richiedente non certifica, essendo la formazione non regolamentata e la professione non regolamentata; nel Regno Unito sia l’attività lavorativa svolta e sia la formazione professionale risultano essere per l’attività di “trasporto merci su strada/trasportatore” e non “spedizioniere”. Le due professioni hanno competenze ben diverse, pertanto i requisiti posseduti non sono pertinenti alla professione di spedizioniere;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0457736 del 17 ottobre 2017, e con nota prot. n. 0503171 del 13 novembre 2017, ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per le succitate motivazioni;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VERIFICATO che le controdeduzioni fornite dal richiedente, previste dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non hanno superato gli impedimenti all'accoglimento della domanda di riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. la domanda di riconoscimento dei titoli di qualifica professionale di cui in premessa avanzata dal Sig. TIGGELMAN Anton, cittadino olandese nato a Haarlem, Olanda, in data 10 maggio 1979, per lo svolgimento in Italia dell'attività di *spedizioniere*, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1422 e s.m.i., è **respinta** in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 12 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)